

2) L'avviso di posto vacante COM/2005/335 per il posto di Direttore generale (grado A*15/A*16) dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), pubblicato dalla Commissione il 9 febbraio 2005 (GU C 34 A, pag. 3), è annullato.

3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 155 del 25.6.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008
— Nalocebar/UAMI — Limiñana y Botella (Limoncello di Capri)

(Causa T-210/05) (¹)

(Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Limoncello di Capri — Marchio nazionale denominativo anteriore LIMONCHELO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2009/C 6/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Nalocebar — Consultores e Serviços, L^{da} (São Pedro, Portogallo) (rappresentanti: G. Pasquarella e R. Pasquarella, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente M. Capostagno, successivamente O. Montalto, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Limiñana y Botella, SL (Monforte del Cid, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 18 marzo 2005 (procedimento R 646/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Limiñana y Botella, SL e Nalocebar — Consultores e Serviços, L^{da}

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Nalocebar — Consultores e Serviços, L^{da} è condannata alle spese.

(¹) GU C 182 del 23.7.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2008
— Grecia/Commissione

(Causa T-404/05) (¹)

(Fondi di coesione — Aeroporto internazionale di Atene — Riduzione del contributo finanziario — Principio di proporzionalità)

(2009/C 6/42)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: M. Tassopoulou, agente, assistita dagli avv.ti N. Korogiannakis e N. Keramidas).

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e a Weimar, agenti)

Oggetto

Domanda d'annullamento della decisione della Commissione 1° settembre 2005, C(2005) 3243 def., recante riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo di coesione al progetto n. 95/09/65/040, (nuovo aeroporto internazionale di Atene a Spata) con decisione della Commissione 24 maggio 1996, C(96) 1356 def.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 22 del 28.1.2006.

Sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2008
— Schröder/UCVV (SUMCOL 01)

(Causa T-187/06) (¹)

(«Privativa comunitaria dei ritrovati vegetali — Varietà vegetale SUMCOL 01 — Rigetto della domanda di privativa comunitaria — Assenza di carattere distintivo della varietà candidata»)

(2009/C 6/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralf Schröder (Lüdinghausen, Germania), (rappresentanti: inizialmente avv.ti T. Leidereiter, W.-A. Schmidt e I. Memmler, successivamente avv.ti T. Leidereiter e W.-A. Schmidt)